

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE
DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI
"EDUCATORE - INSEGNANTE" - SCUOLA D'INFANZIA
- ANNO SCOLASTICO 2024/2025 -

Presenti:


- | | |
|---------------------------|---|
| - Avv. Silvia Ricci | - Dirigente Ufficio Gestione Personale - Presidente |
| - Prof. Remo Massari | - Dirigente Scolastico Scuola Media |
| - Dott.ssa Beatrice Grini | - Esperto - Ufficio Gestione Personale |
| - Sig. Jerome Stefanelli | - per la C.D.L.S. |
| - Sig. Antonio Bacciocchi | - per la C.S.d.L. |
| - Sig.ra Mara Sammaritani | - per la U.S.L. |

Il Presidente dà atto che ai sensi dell'articolo 10 della Legge 17/07/1979 n. 41 la Commissione per la formazione della graduatoria definitiva di "Educatore/Insegnante - Scuola Infanzia", d'ora in avanti denominata "Commissione", è regolarmente costituita.

La Commissione, a mente dell'articolo 14, comma 3 della Legge 17/07/1979 n.41, si riunisce in data odierna per procedere all'esame delle integrazioni e dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria per "Educatore/Insegnante - Scuola Infanzia" - anno 2024/2025 -, pubblicata in data 18/07/2024, e per la formulazione della relativa graduatoria definitiva.

La Commissione delibera quanto segue:

- **BARDELLI FRANCESCA:** presenta ricorso avverso l'esclusione dalla graduatoria di "Educatore-Nido per l'Infanzia". La stessa, riconoscendo il proprio errore circa il mancato deposito del certificato penale entro il termine perentorio previsto, allega il documento al ricorso e ne richiede il riconoscimento. Il documento presentato riporta la data del 26 luglio 2024, a supporto quindi che è stato richiesto successivamente al termine per la presentazione della domanda. La Commissione, rigetta il ricorso in quanto ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della Legge n. 41/1979, e come indicato nel manifesto pubblico emesso ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, tale documento doveva essere inderogabilmente depositato entro il termine perentorio del 1 luglio 2024.
- **FAZZARDI FRANCESCA:** non ha integrato la documentazione con il certificato del titolo di studio attestante gli esami sostenuti. Considerato che l'iscrizione nella graduatoria provvisoria era stata effettuata a condizione di deposito di idonea certificazione, poiché ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della Legge 5 Ottobre 2011 n.159, non è ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante i titoli di studio, la Commissione delibera la cancellazione dell'aggiornamento degli esami nella graduatoria definitiva di "Educatore/Insegnante" - Scuola d'Infanzia, riportando la posizione della candidata con l'indicazione del numero di esami sostenuti, e della relativa media, presenti nella graduatoria definitiva dell'anno scolastico 2023/2024.
- **MASSARI ELEONORA:** la Commissione, preso atto dell'integrazione del certificato attestante gli esami sostenuti, aggiorna la posizione della candidata nella graduatoria di "Educatore/Insegnante - Scuola Infanzia", riconoscendole due esami che la stessa aveva autocertificato entro il termine perentorio del 1 luglio 2024.
- **PARI MILENA:** presenta ricorso avverso l'esclusione dalla graduatoria di "Educatore/Insegnante"- Scuola d'Infanzia richiedendo la sospensione della decisione in attesa di un riscontro dalla Commissione per il riconoscimento delle qualifiche professionali circa il riconoscimento del "Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado



preparatorio" quale titolo idoneo all'iscrizione della summenzionata graduatoria. Nel ricorso, la candidata appunto fa presente di avere richiesto al Cinerta il riconoscimento del titolo. La Commissione, precisando che trae notizia solo dal suddetto ricorso circa la richiesta di riconoscimento del titolo di studio, dato che la candidata non ne aveva fatto menzione unitamente al deposito dei documenti nella domanda di iscrizione alla graduatoria di "Educatore/Insegnante" - Scuola d'Infanzia, delibera l'impossibilità di sospendere la decisione e quindi iscrivere la candidata nella suddetta graduatoria poiché tale possibilità non è prevista dalla Legge. La Commissione, tenuto conto che il titolo di studio presentato, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 26 maggio 2004 n. 72 e relativa Tabella A, non risulta idoneo per l'iscrizione nella graduatoria di "Educatore-Insegnante" - Scuola d'Infanzia e considerato che sono scaduti tutti i termini per la presentazione di documenti attestanti il possesso dei requisiti, rigetta il ricorso.


■ **ZAFFERANI CHIARA:** non ha integrato la documentazione con il certificato del titolo di studio attestante gli esami sostenuti.

Considerato che l'iscrizione nella graduatoria provvisoria era stata effettuata a condizione di deposito di idonea certificazione, poiché ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della Legge 5 Ottobre 2011 n.159, non è ammessa dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante i titoli di studio, la Commissione delibera la cancellazione dell'aggiornamento degli esami nella graduatoria definitiva di "Educatore/Insegnante" - Scuola d'Infanzia, riportando la posizione della candidata con l'indicazione del numero di esami sostenuti, e della relativa media, presenti nella graduatoria definitiva dell'anno scolastico 2023/2024.

La Commissione formula pertanto la Graduatoria Definitiva di "Educatore/Insegnante-Scuola Infanzia" - anno scolastico 2024/2025 - che risulta essere quella allegata al presente verbale.

Avverso le graduatorie definitive, a mente dell'articolo 12 della Legge 28 giugno 1989 n.68, è ammesso ricorso a questa Commissione, con copia alla Segreteria Istituzionale, entro il termine perentorio del **16 agosto 2024** attraverso il sistema di Servizio Elettronico di Recapito Certificato Qualificato **T-Notice**, come indicato nel manifesto pubblico.


Avv. Silvia Ricci



Prof. Remo Massari



Dott.ssa Beatrice Grini



Sig. Jerome Stefanelli



Sig. Antonio Baccocchi



Sig.ra Mara Sammaritani

